

Bruxelles, 23 novembre 2020
(OR. en)

13091/20

LIMITE

EF 296
ECOFIN 1067
CCG 48
DRS 35
CODEC 1177
JAI 991
JUSTCIV 127
COMPET 569
EMPL 518
SOC 720

Fascicoli interistituzionali:

2010/0207(COD)
2011/0295(COD)
2015/0270(COD)
2016/0360(COD)
2016/0361(COD)
2016/0362(COD)
2016/0363(COD)
2016/0364(COD)
2018/0060(COD)
2018/0063(COD)
2020/0066(COD)

RELAZIONE

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al rafforzamento dell'unione bancaria

**Relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al rafforzamento
dell'unione bancaria**

I. Introduzione

Conformemente alle conclusioni del Consiglio relative a una **tabella di marcia per il completamento dell'unione bancaria**, adottate dal Consiglio il 17 giugno 2016 (doc. 10460/16, la "tabella di marcia del giugno 2016")), durante la presidenza tedesca il Consiglio ha proseguito i lavori volti a rafforzare l'unione bancaria e ha continuato a monitorare i progressi compiuti nella riduzione del rischio.

Le discussioni svoltesi nel dicembre 2019 in sede di **Eurogruppo e in occasione del Vertice euro** (riunione in formato inclusivo) hanno evidenziato la necessità di continuare a lavorare su tutti gli elementi dell'ulteriore rafforzamento dell'unione bancaria su base consensuale, con l'obiettivo di ritornare su tali questioni nel giugno 2020.

Tenendo presente che l'unione bancaria è stata creata in risposta alla crisi finanziaria, qualsiasi ulteriore lavoro dovrebbe tenere conto dei suoi principi guida fondamentali, ossia spezzare il circolo vizioso tra banche e Stati, che è stata al centro della crisi, garantendo che il settore bancario nella zona euro e nell'UE nel suo insieme sia sicuro e affidabile e che le banche economicamente non sostenibili siano soggette a risoluzione senza ricorrere al denaro dei contribuenti e con il minimo impatto sull'economia reale, salvaguardando al contempo la stabilità finanziaria a livello dell'UE e degli Stati membri.

Nel giugno 2020, nel contesto della pandemia di COVID-19, la riunione dell'Eurogruppo in formato inclusivo ha riconosciuto che la creazione dell'unione bancaria ha contribuito in misura significativa a incrementare la resilienza del settore bancario e ha convenuto che la crisi ha rafforzato gli argomenti a favore del suo completamento. Ha invitato i membri a riprendere i lavori sull'**ulteriore rafforzamento dell'unione bancaria in modo olistico** quanto prima.

Sulla base di questo approccio olistico, la presidenza tedesca ha elaborato il programma di lavoro del **gruppo ad hoc "Rafforzamento dell'unione bancaria"** (doc. 5006/16), che ha discusso a livello tecnico, nel corso di **quattro riunioni informali tenutesi sotto la presidenza tedesca**, gli elementi ritenuti essenziali per rafforzare l'unione bancaria, vale a dire:

- misure intese a migliorare la gestione delle crisi,
- una maggiore integrazione del settore bancario dell'UE e la questione dell'equilibrio tra paese di origine e paese ospitante,
- il trattamento normativo delle esposizioni sovrane, e
- le discussioni tecniche sulle caratteristiche di impostazione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), sulla base del cosiddetto modello ibrido.

Tali discussioni non hanno pregiudicato l'esito dei negoziati politici sull'ulteriore rafforzamento dell'unione bancaria.

Il programma di lavoro del gruppo ad hoc è stato strettamente coordinato con quello del gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS e quello del gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni (CEGBPI).

La presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori sintetizza lo stato dei lavori discusso nelle quattro riunioni summenzionate ed è stata preparata sotto la responsabilità della presidenza tedesca, tenendo conto delle opinioni espresse dai membri del gruppo ad hoc. È intesa a garantire la continuità e a facilitare il compito della presidenza entrante e non dovrebbe essere considerata vincolante per le delegazioni poiché costituisce la valutazione, da parte della presidenza, degli esiti delle discussioni svolte¹.

La relazione è suddivisa in tre parti: La sezione II costituisce la parte più ampia della relazione e riguarda gli elementi summenzionati, essenziali per rafforzare l'unione bancaria. La sezione III riguarda il riesame del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi e la sezione IV tratta il monitoraggio della riduzione del rischio, in particolare le azioni intese ad affrontare la questione dei crediti deteriorati.

II. Elementi ritenuti essenziali per rafforzare l'unione bancaria

II.1 Quadro di gestione delle crisi

La presidenza ha dedicato due sessioni di lavoro alle discussioni sul rafforzamento del quadro di gestione delle crisi per le banche. In una **prima riunione tenutasi il 13 luglio**, le discussioni si sono incentrate sui seguenti temi:

- **l'interazione tra i poteri di vigilanza ai sensi della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) e i poteri di intervento precoce ai sensi della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD), e**

¹ I progressi compiuti in precedenza sono stati presentati nelle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori elaborate dalle presidenze olandese (doc. 10036/16), slovacca (doc. 14841/16), maltese (doc. 9484/17), estone (doc. 14808/17), bulgara (doc. 9819/18), austriaca (doc. 14452/18), rumena (doc. 9729/19 ADD1), finlandese (doc. 14354/19 REV1) e croata (doc. 8335/20 ADD1).

- le domande relative ai **livelli di attivazione utilizzati per valutare se le banche sono in dissesto o a rischio di dissesto** e se sarebbe opportuno allinearli ai livelli di attivazione di fallimento previsti dai quadri nazionali in materia di insolvenza.

Inoltre, la presidenza ha fornito un documento informale che illustra le premesse considerate fondamentali nella discussione sulle future modifiche della gerarchia dei creditori (ad esempio trasparenza e prevedibilità per i creditori). L'obiettivo del documento informale era quello di preparare il terreno per una discussione più approfondita, nella riunione di settembre del gruppo ad hoc, riguardo a modifiche mirate della gerarchia dei creditori.

Interazione tra i poteri di vigilanza ai sensi della CRD e i poteri di intervento precoce ai sensi della BRRD

Per quanto riguarda l'interazione tra i poteri di vigilanza ai sensi della CRD e i **poteri di intervento precoce** ai sensi della BRRD, la maggioranza degli Stati membri ha ritenuto opportuno eliminare le sovrapposizioni esistenti nei rispettivi quadri normativi che potrebbero compromettere l'uso appropriato degli strumenti. Sono state espresse opinioni divergenti in merito alla questione di sapere se la qualificazione di tali misure come misure di intervento precoce ai sensi della BRRD comporti un effetto aggravante sul loro utilizzo e se tale qualificazione possa comportare obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi del regolamento relativo agli abusi di mercato. Nel corso della riunione la Commissione ha chiarito che, nella prospettiva degli obblighi previsti da detto regolamento, non vi è alcuna differenza tra misure di vigilanza e di intervento precoce. Gli Stati membri si sono inoltre ampiamente opposti all'idea di definire soglie quantitative per i poteri di intervento precoce o di avere una chiara scala progressiva e si sono invece espressi a favore di una maggiore discrezionalità delle autorità di vigilanza. Uno Stato membro ha chiesto maggiore chiarezza per comprendere i diversi risultati potenziali delle varie applicazioni delle misure di intervento precoce e dei poteri di vigilanza, elaborando scenari per individuare i settori dove è possibile una razionalizzazione.

Tuttavia, vi è stato un sostegno generale a favore di misure volte ad allineare il pacchetto di strumenti a disposizione delle autorità di vigilanza. La fusione delle misure di vigilanza e dei poteri di intervento precoce nel regolamento sul meccanismo di vigilanza unico (regolamento SSM) e nella CRD è stata pertanto ritenuta una via da seguire ragionevole dalla maggioranza degli Stati membri. È stata inoltre menzionata l'importanza di garantire il coordinamento tra le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione. La BCE e alcuni Stati membri hanno espresso l'ipotesi di eliminare la sovrapposizione tra misure di intervento precoce e di vigilanza sopprimendo dalla BRRD le misure di intervento precoce già disponibili nella CRD e nel regolamento SSM, in quanto ciò comporterebbe modifiche limitate e farebbe chiarezza sull'interazione con l'autorità di risoluzione.

Per quanto riguarda il meccanismo di vigilanza unico (SSM), vi è stato un sostegno generale a favore della concessione alla Banca centrale europea (BCE) di una base giuridica direttamente applicabile per esercitare i poteri di vigilanza e di intervento precoce. In tale contesto, la BCE ha messo in rilievo che la modifica del regolamento SSM potrebbe comportare un ritardo rispetto a una modifica della BRRD e del regolamento SRM durante il quale la BCE continuerebbe a essere priva di una base giuridica direttamente applicabile. Data la necessità di risolvere rapidamente la questione, la BCE ha espresso il parere secondo cui la modifica del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (regolamento SRM) potrebbe rappresentare una soluzione più efficace, dal momento che le modifiche a tale regolamento possono essere adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, per la quale non è richiesta l'unanimità (a differenza delle modifiche al regolamento SSM).

La **presidenza** ha riconosciuto l'opinione maggioritaria degli Stati membri secondo cui le misure di vigilanza e i poteri di intervento precoce **dovrebbero essere fusi** nell'ambito del regolamento SSM/CRD. I lavori tecnici per una proposta legislativa a tempo debito sono portati avanti dalla Commissione.

Interazione tra la determinazione del dissesto o rischio di dissesto e i livelli nazionali di attivazione dell'insolvenza

Secondo il parere generale sull'interazione tra la determinazione del dissesto o rischio di dissesto e i livelli nazionali di attivazione dell'insolvenza sarebbe necessario allineare i livelli nazionali di attivazione dell'insolvenza al fine di evitare "situazioni di limbo" in cui le banche con una valutazione dell'interesse pubblico negativa sono dichiarate in dissesto o a rischio di dissesto ma non soddisfano i criteri di insolvenza previsti dai quadri nazionali in materia di insolvenza. Tuttavia, alcuni Stati membri ritengono che un allineamento dei livelli nazionali di attivazione dell'insolvenza solleverebbe importanti questioni costituzionali e pratiche e non lo considerano pertanto un'opzione praticabile.

Tuttavia, alcuni Stati membri hanno espresso l'opinione secondo cui tale questione potrebbe essere risolta mediante l'attuazione a livello nazionale del nuovo articolo 32 ter della direttiva BRRD2, il quale prevede che le banche che sono dichiarate in dissesto o a rischio di dissesto ma la cui risoluzione non è nell'interesse pubblico siano "liquidate in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile".

A tale riguardo, è emerso un ampio consenso sul fatto che il riferimento, nella disposizione, al concetto di "liquidazione" **garantirebbe l'uscita dal mercato delle banche in dissesto**, sebbene permangano opinioni divergenti in merito alle procedure e alla tempistica in base a cui si dovrebbe procedere all'uscita dal mercato. In particolare, molti Stati membri erano dell'avviso che non fosse necessario alcun tipo di automatismo tra la determinazione del dissesto o rischio di dissesto e l'apertura di una procedura formale di insolvenza, soprattutto perché il dissesto o rischio di dissesto include la situazione in cui la banca è solo "a rischio" di dissesto, quindi non insolvente, oppure il dissesto o rischio di dissesto non riguarda affatto la questione dell'insolvenza. La maggior parte degli Stati membri, tuttavia, si è espressa a favore di un chiarimento dei concetti giuridici che non sono definiti con precisione all'articolo 32 ter della direttiva BRRD2, come il significato di "liquidazione". Alcuni Stati membri hanno inoltre evidenziato le interazioni tra il dissesto o rischio di dissesto e i ritiri di licenze bancarie e hanno ritenuto che, in tale prospettiva, un potere discrezionale per tale ritiro potrebbe essere considerato un'aggiunta utile. La BCE ha chiarito che neanche le condizioni per il ritiro delle licenze sono in linea con le condizioni relative al dissesto o rischio di dissesto. Per affrontare la questione sarebbe necessaria una modifica del quadro giuridico.

La **presidenza** ha concluso che le ampie discussioni sui temi del dissesto o rischio di dissesto e dei livelli di attivazione dell'insolvenza dovrebbero essere riconosciute come elemento di una potenziale riforma del quadro di gestione delle crisi. Gli Stati membri hanno accolto con favore gli ulteriori lavori tecnici a livello della Commissione al fine di preparare una proposta legislativa in tempo utile.

In una **seconda riunione tenutasi il 18 settembre**, il gruppo ad hoc si è concentrato sui seguenti temi:

- la **gerarchia dei creditori**, e
- il **quadro di gestione delle crisi per le banche più piccole**.

Modifiche mirate alla gerarchia dei creditori

La maggior parte degli Stati membri ha convenuto che sarebbe utile adottare un **approccio mirato** all'armonizzazione della **gerarchia dei creditori**. Un approccio di questo tipo è stato proposto dalla presidenza nel suo documento informale al fine di evitare modifiche di ampia portata ai regimi di insolvenza, il cui ambito di applicazione può estendersi oltre alle questioni relative alle banche. Un tale approccio si focalizza invece sull'armonizzazione dei settori che sarebbero pertinenti ai fini della risoluzione delle crisi bancarie, tenendo conto in particolare del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato.

Gli Stati membri hanno espresso opinioni divergenti, tuttavia, in merito a quali siano i settori specifici che richiederebbero un'armonizzazione e riguardo all'impostazione stessa di un approccio armonizzato, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei depositi e delle passività escluse dal bail-in.

Per quanto riguarda la **classificazione dei depositi**, la maggior parte degli Stati membri si è espressa a favore di una preferenza generale "moderata" per i depositanti basata su un approccio a più livelli. Nel quadro di una preferenza generale "moderata" per i depositanti, tutti i crediti dei depositanti sono classificati a un livello più elevato rispetto ai crediti dei creditori ordinari non garantiti. Inoltre, in un regime di preferenza per i depositanti a più livelli, i depositi protetti sono classificati a un livello più elevato rispetto ai depositi ammissibili per le persone fisiche e le PMI al di sopra del livello di copertura dell'SGD, ma gli altri depositi sono comunque classificati a un livello più elevato rispetto ad altre passività di primo rango². In considerazione di ciò, gli Stati membri hanno sottolineato l'importanza di mantenere il livello di priorità assoluta dei depositi protetti, che salvaguardia finanziamenti sufficienti per consentire ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) di svolgere le loro funzioni fondamentali. Per quanto riguarda gli "altri depositi" (ad esempio depositi delle grandi imprese e depositi non ammissibili), la maggior parte degli Stati membri non ha formulato osservazioni riguardo alla questione se tali depositi debbano essere classificati a un livello più elevato rispetto alle passività di primo rango, come proposto in un regime di preferenza generale moderata per i depositanti, o se debbano avere lo stesso livello di priorità (pari passu) delle altre passività di primo rango.

Un numero ridotto di Stati membri, tuttavia, si è opposto al concetto di una preferenza per i depositanti a più livelli, esprimendosi invece a favore di un approccio in base al quale a tutti i depositi, protetti e non protetti, sia conferito lo stesso livello di priorità, poiché ciò aumenterebbe la portata finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi al fine di finanziare altre misure oltre ai pagamenti, come elemento di un regime di liquidazione ordinato dell'UE volto a fornire uno strumento per gestire la crisi delle banche che non superano il test dell'interesse pubblico.

² Tale approccio è stato suggerito dalla BCE nel suo parere dell'8 marzo 2017 (CON/2017/6).

La discussione sulla **classificazione delle passività escluse dal bail-in** e la loro interazione con altre passività quali i depositi o le passività garantite si è rivelata difficile. Gli Stati membri hanno segnalato numerosi problemi che meritano un'ulteriore riflessione. Per quanto riguarda le passività fiscali, ad esempio, alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazioni qualora tali passività siano estinte prima dei depositi protetti o dei crediti a titolo dell'SGD. In tale contesto, un numero significativo di Stati membri ha indicato che preferirebbe un'armonizzazione solo di alcune queste passività ma non di tutte. È stato espresso sostegno all'idea di raggruppare le passività escluse sulla base dei motivi di esclusione. Altri Stati membri hanno chiesto una prospettiva a livello di gruppo per sostenere una risoluzione basata sull'approccio del "punto di avvio singolo" (SPE) in riferimento alla classificazione delle passività infragruppo.

La **presidenza** ha preso atto del parere della maggior parte degli Stati membri secondo cui qualsiasi lavoro che sia seguito alla questione della gerarchia dei creditori dovrebbe essere mirato, e incentrato specificamente sull'analisi di quali passività escluse dal bail-in dovrebbero essere oggetto di una classificazione armonizzata. La presidenza ritiene che siano necessari ulteriori lavori tecnici sulla classificazione delle passività escluse dal bail-in, compreso il modo in cui la classificazione potrebbe essere applicata in combinazione con una preferenza generale moderata per i depositanti basata su un approccio a più livelli, che è l'opzione preferita da molti Stati membri. La Commissione ha confermato l'intenzione di proseguire i lavori tecnici su tale base.

Quadro di gestione delle crisi per le banche più piccole

La discussione sull'impostazione del quadro di gestione delle crisi per le banche più piccole si è basata su quattro contributi:

- una presentazione dell'SRB sul suo approccio alla valutazione dell'interesse pubblico;
- un documento informale della presidenza su un apposito regime di liquidazione per le banche che sono in dissesto o a rischio di dissesto ma con valutazione negativa dell'interesse pubblico ("regime UE di liquidazione bancaria");
- un documento informale congiunto di FI, FR e NL che tratta misure mirate sui modi per migliorare il quadro di gestione delle crisi per tutte le banche, compresa la valutazione dell'interesse pubblico e il controllo degli aiuti di Stato;
- una presentazione da parte del forum europeo di tutela dei depositi (European Forum of Deposit Insurers, EFDI) sulle sue esperienze pratiche con la verifica del minor onere.

L'attuale quadro di gestione delle crisi è di natura binaria: l'autorità di risoluzione agisce solo quando la risoluzione della rispettiva banca è nell'interesse pubblico, mentre tutti gli altri casi sono soggetti alle procedure di insolvenza nazionali, consentendo di seguire linee di azione divergenti in base alle linee nazionali. La scelta tra la liquidazione nel quadro dei regimi di insolvenza nazionali e la risoluzione nel quadro del regime di risoluzione dipende pertanto dal risultato della valutazione dell'interesse pubblico. Alla luce di quanto precede, l'**SRB** ha fornito vari chiarimenti sul suo approccio alla **valutazione dell'interesse pubblico** nell'ambito dell'SRM:

- in primo luogo, l'SRB è l'autorità di risoluzione per 128 banche/gruppi bancari, tra cui le maggiori banche operanti nell'unione bancaria, le banche di rilevanza sistemica e taluni gruppi transfrontalieri. Per queste banche, l'SRB si aspetta e prevede in generale il ricorso a strumenti di risoluzione, e non la liquidazione nel quadro dei rispettivi regimi di insolvenza nazionali.
- In secondo luogo, la valutazione dell'interesse pubblico tiene conto delle circostanze nel momento in cui la banca è in dissesto o a rischio di dissesto, ossia l'SRB considera anche il contesto economico e valuta l'impatto della risoluzione rispetto agli effetti dell'insolvenza in quel momento specifico, rivalutando l'impatto del dissesto della banca sugli obiettivi di risoluzione.
- In terzo luogo, le differenze fra procedure di insolvenza nazionali possono portare a risultati diversi per la valutazione dell'interesse pubblico; pertanto, l'armonizzazione dei piani di insolvenza nazionali sarebbe molto utile a tale riguardo.
- Infine, l'SRB ha spiegato che si prevedono ulteriori lavori su ambiti specifici in collaborazione con le autorità nazionali di risoluzione. L'accento sarà posto principalmente su eventi di portata sistemica, sul perfezionamento di funzioni essenziali, sull'analisi a livello regionale e sulla tutela dei depositi protetti.

L'SRB ha illustrato che, considerando l'elevato numero di banche nell'Unione europea (circa 3 000), la liquidazione nel quadro dei regimi di insolvenza nazionali costituisce lo "scenario di base" per numerose banche nella maggior parte degli Stati membri in caso di crisi.

Per tali banche la presidenza proponeva, nel suo documento informale, un **"regime UE di liquidazione bancaria"**, che prevede strumenti speciali di liquidazione e consentirebbe il ricorso armonizzato agli interventi degli SGD oltre ai pagamenti (ossia "operazioni di P&A") sulla base di una metodologia chiaramente definita di verifica del minor onere. Alcuni Stati membri avevano opinioni divergenti sulla questione fondamentale dell'introduzione di un regime UE di liquidazione bancaria per le banche con una valutazione dell'interesse pubblico negativa: alcuni Stati membri, la BCE e l'SRB hanno ravvisato vantaggi in tale approccio, in quanto ritengono che le norme vigenti stabilite dalla BRRD siano inadeguate per le banche di deposito più piccole. Tali Stati membri e la BCE hanno sostenuto, in particolare, che potrebbe essere difficile far rientrare queste banche nell'ambito di applicazione del quadro di risoluzione, poiché la maggior parte di esse potrebbe non avere accesso o avere un accesso limitato ai mercati dei capitali per creare un MREL sufficiente per una strategia di risoluzione. A loro avviso, un regime UE di liquidazione bancaria consentirebbe di adottare un approccio proporzionale, che garantirebbe nel contempo la neutralità rispetto ai diversi modelli di attività.

Altri Stati membri, tuttavia, hanno ricordato l'obiettivo fondamentale dell'unione bancaria secondo cui *"tutte le classi di istituti poss[on]o essere oggetto di risoluzione indipendentemente dalla dimensione e dal grado di interconnessione"* (conclusioni del Consiglio ECOFIN, dicembre 2010). Questi Stati membri hanno espresso il parere che tutti gli strumenti necessari per facilitare la risoluzione delle banche, comprese quelle più piccole, fossero già operativi nel pacchetto di strumenti per la risoluzione (ad esempio, lo strumento della vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte). Per consentire l'applicazione pratica di tali strumenti alle banche più piccole, questi Stati membri hanno sostenuto **un'interpretazione più ampia della valutazione dell'interesse pubblico**, come suggerito nel documento informale congiunto di FI, FR e NL, più coerente con l'opinione espressa da alcuni Stati membri secondo cui anche il dissesto delle banche di piccole dimensioni potrebbe comportare rischi per la stabilità finanziaria, la continuità delle funzioni essenziali, l'accesso ai depositi e la loro protezione. Successivamente, le banche rimanenti con una valutazione negativa dell'interesse pubblico dovrebbero essere soggette a liquidazione a norma dei regimi di insolvenza nazionali, senza la possibilità di ricorrere a interventi diversi dai pagamenti (ossia a operazioni di P&A) finanziati dagli SGD nazionali. L'SRB, in quanto autorità di risoluzione responsabile dell'applicazione della valutazione dell'interesse pubblico alle banche più grandi e di maggiore rilevanza sistemica e a taluni gruppi transfrontalieri che operano nell'unione bancaria, ha chiarito che la strategia di risoluzione per quasi tutte le banche di sua competenza è la risoluzione, e non l'insolvenza nel quadro dei regimi nazionali. Inoltre, ha chiarito che l'attuale regime offre sufficiente flessibilità per affrontare adeguatamente tutte le situazioni.

Per quanto riguarda la **verifica del minor onere**, quasi tutti gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità di una metodologia più dettagliata per garantire più efficacemente condizioni di parità nell'UE, come suggerito nel documento informale della presidenza. Alcuni Stati membri, tuttavia, hanno espresso preoccupazioni circa l'inclusione dei costi indiretti, anche se assoggettati a massimali e criteri oggettivi stabiliti nel quadro di una metodologia globale. A loro avviso, includere i costi indiretti aumenterebbe la complessità della metodologia. Hanno inoltre sostenuto che l'inclusione di elementi di costo di questo tipo è di fatto orientata all'obiettivo di consentire un ricorso più ampio ai fondi degli SGD per tutelare i crediti al di là dei depositi protetti e avrebbe probabilmente effetti negativi sui fondi degli SGD. Inoltre, alcuni Stati membri si sono espressi a favore dell'introduzione di una classificazione al medesimo livello di priorità di tutti i depositi (protetti e non), in quanto ciò estenderebbe la portata di azione degli SGD includendo il finanziamento delle operazioni di P&A. Molti Stati membri, tuttavia, hanno ritenuto che ciò andrebbe a scapito dell'obiettivo di proteggere i fondi degli SGD. Hanno sostenuto che un livello di priorità preferenziale degli SGD costituisca un prerequisito per un loro rifinanziamento adeguato e affidabile, che in tal modo salvaguarda la credibilità del sistema.

Per quanto riguarda la **governance**, si è registrato un ampio consenso tra gli Stati membri sul fatto che l'introduzione di nuovi strumenti come le operazioni di P&A richieda poteri amministrativi pubblici, che potrebbero essere conferiti a un'autorità pubblica a livello nazionale (ad esempio, l'autorità nazionale di risoluzione). L'SRB ha aggiunto che vi sarebbero chiari vantaggi nell'attribuire i poteri di liquidazione amministrativa a un'autorità pubblica centrale dell'UE con fondi europei, seguendo l'esperienza degli Stati Uniti. Si è fatto inoltre riferimento alla necessità di evitare la duplicazione delle competenze per motivi di efficienza. Alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazione circa il coinvolgimento dell'SRB finché le risorse finanziarie degli SGD restano nazionali. Si sono opposti a qualsiasi coinvolgimento di quest'ultimo nella decisione finale in quanto, a loro avviso, il potere decisionale dovrebbe situarsi al livello in cui sono sostenuti i costi. Altri Stati membri, tuttavia, si sono espressi a favore di un ruolo più incisivo dell'SRB, sostenendo che, ai fini dell'introduzione di una metodologia dettagliata per il minor onere, sarebbe auspicabile che un'autorità centrale europea coordini e vigili perché questa sia applicata coerentemente.

La **presentazione dell'EFDI** si è concentrata sugli aspetti tecnici della **verifica del minor onere, quale stabilita all'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi** ("misure alternative"). La verifica comprende in genere: i) una previsione del risultato della procedura di insolvenza e delle perdite a carico dell'SGD; ii) una stima dei costi di ciascuna misura alternativa disponibile; iii) la selezione della misura più fattibile, sulla base dei passaggi ai punti i) e ii). L'EFDI ha concluso che la metodologia della verifica del minor onere dovrebbe essere accurata ed equa. Oltre ai costi diretti dovrebbero essere presi in considerazione anche i costi indiretti. Secondo l'EFDI la priorità assoluta dei depositi protetti e dei crediti degli SGD è fortemente sostenuta da quasi tutti gli SGD nell'UE, in quanto garantisce perdite minime per questi ultimi. In tale contesto l'EFDI ha inoltre osservato che, in assenza di priorità assoluta, la stima dello scenario controfattuale diverrebbe, in molti casi, significativamente meno precisa per via di un campione ampliato di crediti da tenere in considerazione.

La **presidenza** ha preso atto della discussione tra gli Stati membri. Nel complesso, è emerso un accordo sul fatto che la situazione attuale nell'unione bancaria è insoddisfacente e che sono necessarie modifiche del quadro vigente, tramite un insieme distinto di norme per le banche con valutazione dell'interesse pubblico negativa, un'interpretazione più ampia della valutazione dell'interesse pubblico oppure una combinazione di entrambi.

La Commissione ha confermato che tutti questi aspetti saranno valutati nell'ambito del prossimo riesame del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi (si veda la sezione 3).

II.2 Integrazione del mercato

Nella **terza riunione del gruppo ad hoc del 12 ottobre**, la presidenza ha presentato due opzioni per conseguire una migliore integrazione nel mercato bancario dell'UE. Il gruppo ha discusso di come sarebbe possibile conseguire un'allocazione più flessibile del capitale all'interno dei gruppi bancari in tutta l'unione bancaria, introducendo nel contempo garanzie adeguate per i paesi ospitanti. La presidenza ha riconosciuto che, qualora si verifichi un evento avverso, occorre assicurare che il capitale sia messo a disposizione delle controllate nei paesi ospitanti, indipendentemente dal luogo in cui era precedentemente detenuto nel gruppo.

Il documento informale della presidenza prevede due possibili opzioni per conseguire l'obiettivo summenzionato. L'opzione 1 comporterebbe l'introduzione di una **deroga in materia di capitali transfrontalieri associata a garanzie legali** (richiesta di ricapitalizzazione) per le controllate. In tal modo si garantirebbe la ricapitalizzazione della controllata da parte della controllante qualora i fattori di attivazione prestabiliti indichino che la situazione finanziaria della controllante o della controllata si sta deteriorando. L'opzione 2 comporterebbe l'introduzione di un "**meccanismo a cascata**" che determini (*ex ante*) in un testo di livello 1 la ripartizione delle perdite all'interno del gruppo bancario in caso di risoluzione o liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza.

Un gruppo di dodici Stati membri, sulla base di un apposito documento informale congiunto sostenuto da altri Stati membri, ha sottolineato l'importanza dell'equilibrio tra paese di origine e paese ospitante e dei recenti accordi raggiunti a tale riguardo. In particolare, ha sottolineato l'importante ruolo svolto dai singoli requisiti prudenziali nel proteggere i depositanti e la stabilità finanziaria, rendere operativi i programmi di risoluzione e la politica micro- e macroprudenziale e garantire condizioni di parità e il finanziamento dell'economia reale. Tali Stati membri invitano pertanto a esaminare gli ostacoli non prudenziali all'integrazione del mercato.

Dalle discussioni è emerso che, sebbene alcuni Stati membri abbiano ritenuto l'opzione 1 una base percorribile per ulteriori discussioni, che consentirebbe di trovare un equilibrio accettabile tra un flusso di capitale più flessibile e garanzie adeguate, un ampio gruppo di Stati membri ha ritenuto che le garanzie incluse in tale opzione siano inadeguate a rispondere alle loro preoccupazioni. Sono state espresse preoccupazioni soprattutto riguardo all'efficacia di un meccanismo del diritto di credito, in particolare nei momenti di crisi, nei quali la sua applicabilità potrebbe risultare carente. Tali Stati membri hanno messo in dubbio il vantaggio di disporre della massima flessibilità relativamente all'allocazione del capitale.

Per quanto riguarda l'opzione 2, gli Stati membri ne hanno sottolineato la complessità, l'orizzonte a più lungo termine dell'attuazione e i presupposti potenziali necessari (ossia l'armonizzazione della gerarchia dei creditori). Uno Stato membro ha criticato ciò che è stato percepito come un sostegno asimmetrico, che si prevede funzioni principalmente dalla controllante alle sue controllate, e non viceversa. Il gruppo di dodici Stati membri ha osservato, tuttavia, che l'opzione 2 solleva l'importante questione della condivisione degli oneri tra i creditori di un gruppo bancario, una preoccupazione fondamentale nell'equilibrio tra paese di origine e paese ospitante.

Inoltre, alcuni Stati membri hanno fatto riferimento alla necessità di ampliare le discussioni in modo da affrontare non solo le misure relative al capitale, ma anche quelle riguardanti la liquidità e la risoluzione, allo scopo di fare maggiore chiarezza sull'impatto delle varie opzioni. Questi e altri Stati membri hanno spiegato che altre misure potrebbero essere attuate a piccole tappe per migliorare l'integrazione del mercato, sulla base delle possibilità esistenti e analizzando i motivi per cui non sono applicate nella pratica (ad esempio, le deroghe in materia di liquidità). Uno Stato membro ha suggerito che i coefficienti prudenziali delle controllate potrebbero essere oggetto di modifiche mirate per meglio tener conto dei flussi di capitale infragruppo, dell'MREL interno e della liquidità; inoltre, si potrebbe chiarire la metodologia del secondo pilastro per premiare la diversificazione geografica nei gruppi. La BCE ha fatto riferimento alla pubblicazione, nel suo blog sulla vigilanza, di un post personale di Andrea Enria e Edouard Fernandez-Bollo riguardo alla promozione dell'integrazione transfrontaliera di gruppi bancari all'interno dell'unione bancaria, nel quale si avanzavano proposte concrete per promuovere un'efficiente allocazione delle risorse di liquidità tra i gruppi bancari, introducendo nel contempo, a parere degli autori, garanzie adeguate per le autorità ospitanti.

La **presidenza** ha preso atto delle opinioni espresse nella discussione, ne ha informato il gruppo ad alto livello nella riunione del 13 novembre e ha incoraggiato ulteriori lavori tecnici/valutazioni per valutare gli ostacoli all'applicazione delle disposizioni esistenti (in particolare le deroghe in materia di liquidità).

II. 3 Trattamento dei rischi sovrani

Il trattamento normativo delle esposizioni sovrane è stato discusso nella riunione del 12 ottobre. Su richiesta del presidente, la Commissione ha presentato l'impatto delle varie opzioni per l'applicazione dei requisiti patrimoniali, calcolato sulla base di dati aggiornati dall'ABE al secondo trimestre del 2020. La maggior parte delle opzioni si basa sul rischio di concentrazione.

L'obiettivo dei requisiti patrimoniali è attenuare il rischio sovrano sia attraverso l'applicazione graduale di ponderazioni del rischio per le esposizioni che superano determinate soglie di concentrazione sia mediante il concomitante incentivo a diversificare il portafoglio sovrano. L'analisi d'impatto della Commissione ha mostrato, sulla base dei dati esistenti, un aumento del livello complessivo delle esposizioni sovrane delle banche. Dall'analisi è inoltre emerso che delle tre parametrizzazioni discusse del trattamento normativo delle esposizioni sovrane, le calibrazioni CBVB e CEF hanno l'impatto più basso sul capitale di classe 1 a livello aggregato, mentre l'impatto della calibrazione del regolamento relativo all'introduzione di oneri sulla concentrazione di debito sovrano (SCCR) è notevolmente più elevato.

Dal punto di vista normativo, gli Stati membri hanno espresso opinioni divergenti ben note in merito ai requisiti patrimoniali. Alcuni Stati membri hanno insistito sulla necessità di proseguire i lavori e di tenere aperte varie opzioni per affrontare il rischio sovrano mediante requisiti patrimoniali (rischio di concentrazione e rischio di credito). Questi Stati membri hanno sottolineato che tali lavori sono essenziali per compiere ulteriori progressi verso il completamento dell'unione bancaria e che tali attivi comportano effettivamente dei rischi che dovrebbero essere trattati come tutti gli altri attivi nel quadro prudenziale. Tali Stati membri hanno evidenziato che il trattamento prudenziale dei rischi sovrani può essere concepito in modo da essere gestibile e non influire sulla stabilità finanziaria. Lo ha mostrato anche l'analisi d'impatto della Commissione, dato che al secondo trimestre del 2020 la COVID-19 aveva esercitato solo un moderato impatto nell'ambito delle diverse calibrazioni.

Gli altri Stati membri si sono opposti ai requisiti patrimoniali o hanno espresso riluttanza a introdurre modifiche. Alcuni hanno dichiarato che qualsiasi iniziativa in materia di trattamento normativo delle esposizioni sovrane dovrebbe essere rigorosamente allineata alle norme internazionali proposte dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Tali Stati membri hanno richiamato l'attenzione sui rischi che l'introduzione di un trattamento normativo delle esposizioni sovrane può presentare in tempi di crisi, specie nell'ambito di un'unione bancaria incompleta. Altri hanno ritenuto inopportuno proseguire le discussioni su tale argomento fino a quando non sarà stato affrontato l'impatto della crisi COVID-19, poiché temono che le discussioni possano inviare messaggi contraddittori al settore bancario, che svolge un ruolo importante nel sostegno generale al settore reale. Una parte degli Stati membri contrari ai requisiti patrimoniali ha inoltre fatto presente che l'approccio preso in considerazione non dovrebbe dar luogo a una differenziazione tra gli Stati membri in base al rischio di credito.

Inoltre, alcuni Stati membri non appartenenti alla zona euro e alcuni Stati membri con mercati dei capitali di dimensioni più piccole o meno sviluppati hanno espresso preoccupazione circa la capacità dei loro sistemi bancari di diversificare i rispettivi portafogli di esposizioni sovrane e circa l'impatto di eventuali modifiche sui mercati dei titoli sovrani e sulla stabilità finanziaria. Vari Stati membri hanno ribadito la loro ferma contrarietà a introdurre modifiche del trattamento normativo delle esposizioni sovrane che possano avere effetti negativi sul debito pubblico, anche se attuate gradualmente, osservando inoltre che tali preoccupazioni sono ancora più pertinenti in vista delle condizioni di mercato derivanti dalla pandemia di COVID-19. Alcuni sarebbero favorevoli solo alla revisione dei contributi all'EDIS basati sul rischio e hanno insistito sulla necessità di stabilire un calendario e un'opportuna sequenza per tutti gli elementi necessari al completamento dell'unione bancaria. Tuttavia, per gli Stati membri favorevoli al trattamento normativo delle esposizioni sovrane, i contributi basati sul rischio calibrati per il rischio sovrano erano di per sé insufficienti.

La Commissione ha convenuto sulla necessità di proseguire i lavori per superare le limitazioni relative ai dati, con particolare riferimento alle banche di piccole dimensioni, e per verificare l'impatto dei sistemi di garanzia pubblici sul credito bancario.

La **presidenza** ha riconosciuto che gli Stati membri rimangono divisi sul trattamento normativo delle esposizioni sovrane. Ha inoltre rilevato la necessità di valutare l'impatto delle proposte sui mercati e sulle banche di minori dimensioni, anche per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, e ha convenuto sull'esigenza di svolgere un'ulteriore analisi per informare le future discussioni. Tale analisi contemplerebbe anche l'impatto delle proposte sul margine di manovra finanziaria degli Stati membri nel caso di un'eventuale crisi futura analoga alla pandemia di COVID. La presidenza ha riconosciuto che potrebbe essere necessario un esercizio mirato di raccolta dei dati al fine di svolgere ulteriori analisi. Tuttavia alcuni Stati membri hanno espresso riluttanza a procedere in tal senso nella situazione attuale, considerato il conseguente onere operativo a carico delle banche. La presidenza ha invitato la Commissione, insieme all'Autorità bancaria europea, a proseguire la sua analisi tenendo conto delle considerazioni sopraindicate.

II.4 EDIS

La raccolta di dati da parte della Commissione

Il **12 ottobre** il gruppo ad hoc ha fatto il punto sull'**esercizio di raccolta dei dati condotto al fine di sostenere lo sviluppo della metodologia di calcolo dei contributi basati sul rischio nell'ambito dell'EDIS**. La Commissione ha presentato una panoramica del più recente esercizio di raccolta dei dati, concluso nel febbraio 2020. I dati raccolti rimangono incompleti per alcuni indicatori, ma costituiranno una base importante per futuri lavori tecnici e contribuiranno a un dibattito informato sulle specificità della metodologia, tra cui il metodo di aggregazione e la scelta degli indicatori di rischio.

Nel corso della riunione alcuni Stati membri, ad esempio, hanno sollevato quesiti specifici sulla serie di indicatori di rischio evidenziati nell'analisi della Commissione. Alcuni Stati membri si sono chiesti se il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) possa essere preso in considerazione nel calcolo, considerata l'eterogeneità delle dimensioni delle banche. Altri Stati membri e istituzioni hanno sollevato anche interrogativi relativamente alla metodologia, ad esempio per quanto riguarda la legittimità della metodologia dell'Autorità bancaria europea alla luce della sentenza del Tribunale dell'Unione europea sui contributi al Fondo di risoluzione unico stabiliti dall'SRB. Inoltre alcuni Stati membri hanno sottolineato la necessità di includere indicatori di rischio sovrano, come gli indicatori elaborati sulla base dei rating dei paesi. . Alcuni Stati membri hanno specificato che, se si deciderà in tal senso, tale misura può solo essere alternativa e in nessun caso complementare al trattamento delle esposizioni sovrane. La presidenza ha concluso che sarebbe importante valutare se sia tecnicamente fattibile prendere in considerazione indicatori supplementari, dato che l'analisi complessiva potrebbe beneficiare di un campione di indicatori più ampio.

La Commissione ha sottolineato l'importanza dei lavori in corso riguardanti la raccolta dei dati e la relativa garanzia di qualità, come i dati MREL comunicati. Una volta conclusi tali lavori, la Commissione avvierà la valutazione della fattibilità tecnica, anche sperimentando eventuali nuovi indicatori, senza pregiudicare le scelte politiche/strategiche, che dipendono anche dalla struttura generale dell'unione bancaria.

La **presidenza** ha invitato la Commissione a tenere conto delle richieste degli Stati membri al momento di fornire una futura analisi dell'impostazione della metodologia di calcolo dei contributi basati sul rischio.

Indagine della Commissione sul modello ibrido

Il **19 novembre** il gruppo ad hoc ha discusso i parametri per il "modello ibrido" dell'EDIS, inizialmente presentato dalla presidenza austriaca nel luglio 2018. Il **modello ibrido** si basa sull'idea della coesistenza di un fondo centrale e di una capacità di prestito obbligatoria tra gli SGD nazionali. Il fondo centrale fornirebbe un sostegno di liquidità a un SGD beneficiario una volta che quest'ultimo abbia esaurito i propri fondi ("regime di sostegno alla liquidità"). Qualora il fondo centrale fosse esaurito nel momento in cui si rivelasse necessario un intervento, l'SRB, per conto del fondo centrale, avrebbe la facoltà di contrarre prestiti presso gli SGD nazionali attraverso un meccanismo di concessione obbligatoria di prestiti. Il modello ibrido potrebbe essere impostato in modi differenti a seconda delle decisioni politiche in merito alla calibrazione dei vari parametri, quali la ripartizione dei fondi tra il fondo centrale e gli SGD nazionali o l'entità dei massimali per il sostegno alla liquidità. La Commissione ha presentato i risultati di un'**indagine** avviata nella riunione di luglio del gruppo ad hoc.

In generale, dall'indagine emerge una divergenza di opinioni degli intervistati su quasi tutte le caratteristiche trattate; pertanto, sono necessarie ulteriori discussioni tecniche. La maggior parte delle questioni sollevate nel contesto di questo modello non differisce dalle questioni poste sul modello originario. Gli Stati membri hanno sottolineato inoltre che la loro posizione sulle varie caratteristiche di impostazione dipenderà dai possibili futuri sviluppi del quadro giuridico generale sulla gestione delle crisi, e sul funzionamento degli SGD in particolare. Per quanto riguarda l'obiettivo finale, alcuni Stati membri hanno sottolineato l'importanza di un EDIS a pieno titolo (ossia un fondo in comune con copertura completa delle perdite, come previsto nella proposta della Commissione del 2015). Altri Stati membri hanno sostenuto che qualsiasi decisione politica sulle caratteristiche di un'assicurazione comune dei depositi dipende dalle azioni volte a conseguire un'ulteriore riduzione del rischio, ricordando nel contempo la tabella di marcia del giugno 2016 e riaffermando che le caratteristiche di impostazione del modello ibrido non sostituiscono la riduzione del rischio.

Le opinioni degli Stati membri sulla ripartizione dei fondi tra il fondo centrale e gli SGD nazionali sono divise, con un numero quasi identico di Stati membri che si è espresso a favore di una delle tre opzioni disponibili, ossia i) un grande fondo centrale e un SGD nazionale limitato, ii) un fondo centrale limitato e grandi SGD nazionali e iii) una pari assegnazione dei fondi. Uno Stato membro ha inoltre sottolineato che la ripartizione delle risorse tra il fondo centrale e gli SGD nazionali dipenderebbe fortemente dalla copertura dei saldi temporaneamente elevati nonché dal trattamento, nell'ambito del nuovo quadro, dei soggetti non contemplati dal CRR.

Quasi tutti gli Stati membri si sono espressi a favore dell'introduzione di un massimale per la concessione obbligatoria di prestiti, a tutela della capacità finanziaria; un'esigua maggioranza di Stati membri si è espressa a favore dell'introduzione di un massimale per il fondo centrale.

Per quanto riguarda le condizioni di credito, la maggior parte degli Stati membri appoggia l'introduzione di tassi di interesse sui prestiti provenienti dal fondo centrale. Le opinioni sulla scadenza dei prestiti divergono tra gli Stati membri; la maggior parte propende per una scadenza superiore a 5 anni.

Per quanto riguarda l'ambito di intervento, numerosi tra coloro che hanno partecipato all'indagine si sono espressi a favore di un ambito di applicazione limitato incentrato sui pagamenti e sui contributi alla risoluzione, mentre altri Stati membri propenderebbero per un ambito di applicazione più ampio. Tra questi Stati membri, alcuni si sono espressi a favore dell'inclusione del finanziamento di misure a norma sia del paragrafo 3 che del paragrafo 6 dell'articolo 11 della direttiva SGD ("prevenzione del dissesto", "misure alternative"), mentre alcuni Stati membri si sono dichiarati contrari alla copertura di misure di prevenzione del dissesto. Uno Stato membro ha sostenuto che l'inclusione di tali misure renderebbe ancora più difficile trovare un compromesso politico sull'EDIS. Gli Stati membri hanno espresso opinioni divergenti anche per quanto riguarda i sistemi di tutela istituzionale (IPS) riconosciuti quali SGD. Solo alcuni Stati membri hanno sostenuto che le misure di prevenzione del dissesto degli IPS dovrebbero essere coperte dall'EDIS. Vari Stati membri hanno convenuto che la diversa natura e il basso profilo di rischio degli IPS possono essere rispecchiati con l'applicazione di fattori di sconto nei contributi all'EDIS. In considerazione della funzione fondamentale degli IPS, inquadrata nell'articolo 113, paragrafo 7 del CRR, e del "principio della neutralità dei costi"³, nelle sue osservazioni scritte uno Stato membro si è espresso a favore dell'esclusione degli IPS dall'ambito di applicazione del modello ibrido o della previsione di eccezioni che rispecchino la loro situazione specifica.

³ "Un principio fondamentale è che nessuna delle fasi dell'EDIS dovrebbe determinare un aumento dei costi complessivi del settore bancario rispetto agli obblighi attualmente previsti dalla direttiva SGD del 2014." Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria", del 24 novembre 2015.

Nel corso della discussione sui soggetti non contemplati dal CRR, gli Stati membri hanno espresso due opinioni: taluni appoggiano l'inclusione di tali soggetti (alcuni, tuttavia, con delle condizioni), al fine di non discriminare i depositanti nel mercato interno e di evitare un "sistema a due livelli". Altri Stati membri hanno chiesto un rigoroso allineamento dell'ambito di applicazione al meccanismo di vigilanza unico in nome della coerenza normativa e della parità di trattamento. Per quanto riguarda le opzioni e discrezionalità nazionali, una lieve maggioranza dei partecipanti all'indagine ha sostenuto il finanziamento tramite il regime di sostegno alla liquidità.

Tra gli Stati membri sono emerse opinioni discordanti per quanto riguarda una possibile via verso la condivisione delle perdite. Alcuni Stati membri hanno sottolineato che il modello ibrido non potrebbe essere che una fase intermedia di un percorso che porti alla creazione di un EDIS a pieno titolo (con una copertura delle perdite del 100 %). Altri Stati membri hanno sostenuto che il modello ibrido non dovrebbe comportare alcuna messa in comune o che la condivisione delle perdite dovrebbe essere soggetta a condizioni chiare o a decisioni politiche.

La **presidenza** ha preso atto delle opinioni espresse nella discussione e ha informato di conseguenza il gruppo ad alto livello nella riunione del 24 novembre.

III. Riesame, da parte della Commissione, del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi

Nella riunione del **19 novembre** la Commissione ha presentato la tabella di marcia relativa al riesame del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi, pubblicata l'11 novembre. Il riesame si concentra sui tre testi legislativi dell'UE attualmente in vigore: la BRRD, il regolamento SRM e la direttiva SGD. Sulla base del riesame e di una valutazione d'impatto completa, la Commissione intende presentare una proposta legislativa concreta entro l'ultimo trimestre del 2021.

Alcuni Stati membri, la BCE e l'SRB hanno sostenuto il riesame. Altri Stati membri, tuttavia, hanno sollevato preoccupazioni e questioni problematiche. Uno Stato membro, ad esempio, ha espresso rammarico per la mancata inclusione nel riesame delle norme sugli aiuti di Stato, e ne ha suggerito energicamente l'inclusione. Un altro Stato membro ha sottolineato l'importanza di mantenere un quadro SGD che garantisca almeno lo stesso livello di protezione dei depositanti rispetto al quadro attuale. Uno Stato membro, inoltre, ha espresso dubbi sul fatto che i mandati stabiliti nella BRRD, nel regolamento SRM e nella direttiva SGD siano sufficientemente ampi da coprire un'iniziativa così ambiziosa. In risposta al quesito sulle modalità di integrazione in un "sistema comune di assicurazione dei depositi" (EDIS) nel lavoro complessivo, la Commissione ha spiegato che la valutazione d'impatto riguarderà anche la creazione di un tale sistema come elemento del completamento dell'unione bancaria.

La **presidenza** ha preso atto della discussione sul riesame del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi.

IV. Monitoraggio dei progressi in materia di riduzione dei rischi - azioni per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa

Nella **riunione del gruppo ad hoc del 19 novembre** la presidenza ha fornito una panoramica delle azioni volte ad affrontare il problema dei crediti deteriorati in Europa. In risposta al piano d'azione per affrontare il problema dei crediti deteriorati⁴ del Consiglio ECOFIN del 2017, nel marzo 2018 la Commissione ha presentato il proprio pacchetto sui crediti deteriorati. I colegislatori hanno adottato il regolamento sui livelli minimi di accantonamento prudenziale, che è entrato in vigore nell'aprile 2019⁵. La BCE, l'ABE, l'SRB e il CERS hanno inoltre fornito contributi su diversi elementi del piano d'azione che rientrano nelle rispettive competenze. Oltre a ciò, gli Stati membri hanno avviato e reso possibili importanti azioni a livello nazionale.

⁴ <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans/>.

⁵ REGOLAMENTO (UE) 2019/630 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

Nonostante questi risultati, le percentuali di crediti deteriorati rimangono a livelli elevati in alcuni Stati membri e variano ancora da uno Stato membro all'altro e da una banca all'altra. Inoltre, restano ancora in sospeso alcuni elementi chiave del piano d'azione per i crediti deteriorati del 2017. È importante ricordare che la proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti è ancora all'esame del Parlamento europeo. Poiché l'attuazione di tale direttiva potrebbe fornire un importante sostegno per affrontare le conseguenze della crisi COVID-19, i colegislatori dovrebbero avviare il trilogio quanto prima. Oltre a ciò, l'ABE ha completato l'analisi comparativa per i regimi di insolvenza e di esecuzione dei crediti. L'esito dell'analisi comparativa dovrebbe stimolare riforme mirate dei regimi di esecuzione dei crediti negli Stati membri, come previsto nel piano d'azione del 2017.

In considerazione dell'impatto della pandemia di COVID-19 sull'economia e del potenziale aumento di inadempienze e crediti deteriorati, a dicembre la Commissione pubblicherà una comunicazione contenente una nuova strategia e azioni per affrontare il problema dei crediti deteriorati. Sulla base degli elementi di cui sopra, la comunicazione dovrebbe concentrarsi su misure mirate in due settori: i) ulteriore sviluppo di mercati secondari per le attività deteriorate e ii) presentazione di riforme dei quadri in materia di insolvenza e di recupero dei crediti. La strategia prevede anche l'eliminazione degli ostacoli normativi all'acquisto di crediti deteriorati e altri ostacoli allo sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati. Un'altra misura del pacchetto di strumenti per affrontare il problema dei crediti deteriorati potrebbe essere rappresentata dalla costituzione di società di gestione patrimoniale a livello nazionale. È necessario inoltre migliorare la qualità e la comparabilità dei dati relativi alle attività deteriorate.

La **presidenza tedesca** invita il Coreper a prendere atto della presente relazione al fine di portare ulteriormente avanti i lavori.

La presidenza portoghese è invitata a basarsi sui progressi compiuti quando subentrerà e a proseguire i lavori per il rafforzamento dell'unione bancaria, affrontandone i diversi filoni concordati nella tabella di marcia del giugno 2016.